

STATUTO

SURGENTE SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA' IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVIGLIANO UMBRO TR VIA SANTA MARIA 1

Numero REA: TR - 110191

Codice fiscale: 01603680552

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	<i>Allegato A*</i>
	DENOMINAZIONE - SEDEDURATA	<i>Rep. 79/75</i>
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	<i>Rec. 24593</i>
	E' costituita con sede nel Comune di Avigliano Umbro (TR) una	
	Società Cooperativa Comunità denominata	
	" SURGENTE Società Cooperativa di Comunità Impresa Sociale ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con deliberazione dell'Assem-	
	blea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze	
	anche altrove.	
	La Comunità comprende l'area territoriale del Comune di Avi-	
	gliano Umbro ed aree contermini.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, oltre allo scopo mutualistico, non ha scopo	
	di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, volte al perseguimento dell'interesse generale della	
	1	

3 di 44

	le. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sen-	
	si dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come scopo quello di effettuare la promozione del terri-	
	torio in cui opera attraverso servizi finalizzati alla salva-	
	guardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, ad	
	interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultura-	
	le e del paesaggio, all'organizzazione e gestione di attività	
	turistiche di interesse sociale e culturale.	
	In particolare la stessa provvederà:	
	- La gestione di siti geologici, paleontologici ed archeo-	
	logici;	
	- La gestione di musei, teatri, biblioteche e luoghi di	
	interesse comune;	
	- L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- L'organizzazione e la gestione di attività culturali,	
	3	

	artistiche o ricreative di interesse sociale;	
	- L'educazione, l'istruzione e la formazione professionale	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con fina-	
	lità educativa.	
	- La gestione di strutture ricettive e di ristorazione,	
	bar, campeggi, locali di ritrovo culturali ed associativi;	
	- Acquisti, produzione e commercializzazione di prodotti e	
	fornitura di servizi inerenti i campi di interesse della coo-	
	perativa.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 112	
	del 3 luglio 2017 la Cooperativa potrà svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, in-	
	dustriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che in-	
	direttamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti	
	atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificati-	
	ve ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finan-	
	4	

	ziari privi di diritti amministrativi da offrire in sotto-	
	scrizione a investitori qualificati.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente,	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione as-	
	soluta della possibilità di svolgere attività di assunzione	
	di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o i-	
	scritte in appositi albi od elenchi.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa o-	
	gni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La Cooperativa potrà effettuare la raccolta fondi ai sensi	
	dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 ETS anche in forma organizzata	
	e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di mo-	
	dico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i	
	volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	5	

	con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con	
	Decreto del Ministero e delle Politiche Sociali.	
	La Cooperativa potrà effettuare la raccolta di capitali ai	
	sensi dell'art. 18 comma 8 D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017.	
	La Cooperativa potrà partecipare alle attività di programma-	
	zione, progettazione e convenzionamento con la Pubblica Ammi-	
	nistrazione, nel rispetto delle norme di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto sociale, e che conseguentemente possano parteci-	
	pare direttamente all'attività dell'impresa e cooperare al	
	suo esercizio e sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	I soci devono essere idonei allo svolgimento delle attività	
	lavorative indicate nel precedente articolo 4 nonché mettere	
	a disposizione della cooperativa le loro capacità tecniche e	
	professionali, svolgendo le mansioni loro affidate con impe-	
	gno e diligenza.	
	6	

	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in pro-	
	prio imprese in concorrenza con quella svolta dalla Coopera-	
	tiva.	
	E' inoltre ammessa la prestazione di attività di volontaria-	
	to, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'im-	
	presa, dei quali la cooperativa impresa sociale deve tenere	
	un apposito registro, non può essere superiore a quello dei	
	lavoratori. La cooperativa deve assicurare i volontari che	
	prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le	
	malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa,	
	nonché per la responsabilità civile verso terzi, come da Co-	
	dice Terzo Settore e D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire all'aggiungimento degli scopi sociali.	
	7	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	8	

	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione delle attività svolte in passato, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nei regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile;	
	9	

	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 100,00 (cento/00) né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	10	

nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
ci.	
Art. 8 (Obblighi dei soci)	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
lo statuto, i soci sono obbligati:	
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
dall'Organo amministrativo:	
- del capitale sottoscritto;	
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimbor-	
so delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
blea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
dell'Organo amministrativo;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
c) allo svolgimento diligente delle attività lavorative di	
volta in volta assegnate, nell'ambito delle opportunità di	
lavoro disponibili procurate dalla Cooperativa;	
d) a partecipare alle iniziative di diffusione e promozione	
delle attività svolte dalla Cooperativa presso la Comunità di	
referimento;	
e) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
11	

	li oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa, salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia del rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	f) mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	12	

	giungimento degli scopi sociali;	
	c) che per qualsivoglia ragione cessi in via definitiva il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	d) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi da specifi-	
	carsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che per un periodo superiore ai sei mesi non si veda asse-	
	gnate mansioni lavorative da svolgere, in ragione delle scar-	
	se opportunità di lavoro offerte dal mercato e procurabili	
	dalla Cooperativa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione e trasmettere quanto prima la relativa comunicazio-	
	ne al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento;	
	in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	al Collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente	
	13	

	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	
	instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro	
	con la cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	c) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti ovvero commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari o per giusta causa o giustificato	
	motivo;	
	d) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 60 giorni, al versamento delle quote sotto-	
	scritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qual-	
	14	

	siasi titolo;	
	e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea e successivamente può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41 e seguenti del presente statuto.	
	15	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 24, la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivaluta-	
	to.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-	
	le.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	16	

18 di 44

19 di 44

	il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, n.1,	
	lett.b), del presente statuto.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea.	
	La delibera di emissione deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo pre-	
	visto per i soci cooperatori;	
	19	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti ai soci sovventori, sono attribuiti come se-	
	gue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 4.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 4.000 euro e fino a 10.000 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 10.000 euro e fino a 20.000 euro di capita-	
	le sottoscritto;	
	- 4 voti oltre euro 20.000 e fino a 40.000 euro di capita-	
	le sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 40.000 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente cor-	
	rettivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	20	

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'	
emissione dei titoli.	
Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
del precedente articolo.	
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
previste per i soci cooperatori.	
TITOLO V	
INFORMAZIONI DELLA COMUNITA'	
Art. 21 (Informazione della Comunità)	
L'Organo Amministrativo informa la Comunità, come individuata	
ai sensi dell'art. 1, sugli obiettivi programmati e sulle a-	
zioni intraprese per favorire la promozione e lo sviluppo,	
secondo le modalità specificate in appositi regolamenti deli-	
berati dal Consiglio di Amministrazione.	
TITOLO VI	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 22 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della società è costituito:	
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
21	

	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 100,00 (cen-	
	to/00). Il valore complessivo della quota detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di	
	legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 C.C. secondo	
	comma.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	
	22	

Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di fondatori, amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considera distribuzione indiretta di utili:	
a) La corresponsione agli amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori	
23	

	e condizioni;	
	b) La corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento), rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.2, comma 1, lettera b, g o h);	
	c) La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche siano superiori al loro valore normale;	
	e) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai sog-	

	getti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'orga-	
	nizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro	
	affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi	
	direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclu-	
	sivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali ces-	
	sioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività	
	di interesse generale;	
	f) La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e da-	
	gli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passi-	
	vi, in dipendenza di prestiti, superiore ai quattro punti al	
	tasso annuo di riferimento.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	alla misura stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima.	
	Può inoltre destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta	
	per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	25	

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 25 (Bilancio Sociale)	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Progetto di Bilancio Sociale, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g, della legge 6 giugno 2016 n. 106, e tenendo conto, fra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Il Bilancio Sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, unitamente al bilancio di esercizio.	
	Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione e pubblicato nel sito internet della Cooperativa.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e avanzi di gestione annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, alla corresponsione di ristorni ai soci.	
	In particolare, la Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrati-	
	26	

	vo, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori la corre-	
	sponsione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3,	
	comma secondo, lettera b) della legge n. 142 del 2001, secon-	
	do le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo com-	
	ma e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o	
	combinati tra loro):	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno	
	- qualifica professionale	
	- compensi erogati	
	- tempo di permanenza in cooperativa	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	valore delle quote detenute da ciascun socio o mediante l'at-	
	tribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	27	

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo amministrativo;

c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 28 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaco se nominato sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1) approva il bilancio, destina gli utili e delibera in merito all'eventuale ripartizione dei ristorni;

2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i

conferimenti;	
3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di controllo;	
5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
ministratori e all'Organo di controllo;	
6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
soci;	
7) provvede alle modifiche dello Statuto;	
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
dell'Organo di controllo;	
9) approva il regolamento previsto dall'articolo 6 della leg-	
ge 3 aprile 2001, n. 142, nonché gli altri regolamenti della	
Cooperativa;	
10) delibera, all'occorrenza, eventuali piani di crisi azien-	
dali nonché le misure più idonee per farvi fronte;	
11) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimen-	
to della liquidazione;	
12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli	
argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
approvazione.	
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
29	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 24.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di tele/videocomunicazione. In questo caso dovranno	
	comunque essere soddisfatte le condizioni seguenti:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sotto-	
	scrizione del verbale, dovendosi considerare la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	30	

2) che sia effettivamente possibile al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, la regolarità delle deleghe, il quorum costitutivo e deliberativo, nonché di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
Art. 31 (Votazioni)	
Le votazioni avranno luogo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, per alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
Art. 32 (Voto)	
31	

Nelle Assemblée hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 (Amministrazione)

	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 elet-	
	ti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il nume-	
	ro.	
	Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Pre-	
	sidente ed il Vice Presidente.	
	In via assolutamente transitoria e fino alla prima riunione	
	assembleare o comunque entro il termine massimo di un anno	
	dalla costituzione, la società potrà essere amministrata da	
	un amministratore unico.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possessione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed in-	
	dipendenza, così come specificati in un successivo regolamen-	
	to che verrà adottato in coerenza con le indicazioni Ministe-	
	riali.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 35 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	33	

35 di 44

	degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Art. 37 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'Organo di controllo, qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Nell'eventualità di conclamata impossibilità del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può essere convocata direttamente da tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento	
	35	

	dei voti spettanti a tutti i soci, nel rispetto delle moda-	
	lità previste dal precedente articolo 28.	
	Art. 38 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Am-	
	ministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Or-	
	gano di controllo, se nominato, determinare il compenso dov-	
	to agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 39 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di ha la rappresentanza della Co-	
	operativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed	
	altri Istitutori.	
	Il Presidente, nei limiti delle deleghe ad esso conferite,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o catego-	
	rie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In ogni caso il Presidente non può essere un rappresentante	
	di una società costituita da un unico socio persona fisica,	
	di un Ente con scopo di lucro o di una amministrazione pub-	
	36	

blica.	
Art. 40 (Organo di Controllo)	
La società può nominare il sindaco o il revisore, iscritti al	
Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero	
dell'Economia.	
Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affidata la	
revisione legale dei conti.	
La nomina del sindaco è obbligatoria qualora ricorrano i pre-	
supposti di cui all'art. 2477 del codice civile.	
TITOLO VIII	
CONTROVERSIE	
Art. 41 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le moda-	
lità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto	
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
quando sia oggetto di controversi la qualità di socio;	
b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
zioni assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
o Sindaco, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
37	

	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 42 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determi-	
	nazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazio-	
	ne della cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	38	

40 di 44

	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei	
	due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplina-	
	ta dalla norme contenute nel Regolamento arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigo-	
	re al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendo ne i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	24, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	40	

determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
l'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elabo-	
rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
l'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze	
previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
comitati tecnici se verranno costituiti.	
Art. 46 (Principi di mutualità,	
indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 C.C. la	
cooperativa:	
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
versato;	
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci.	
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
41	

va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.TO: MANINI MASSIMO;

" ROBERTO ODDI;

" MARIA GRAZIA CICULI;

" REMO PIACENTI;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

44 di 44